



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD
INDIRIZZO MUSICALE**



"Lombardo Radice"

**CENTRO TERRITORIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI**



Scuola in Ospedale
Istruzione Domiciliare

P.O. DI CRISTINA – P.O. ISMETT/CIVICO – OSPEDALE CERVELLO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Federico De Maria, 36 – 90129 Palermo
Cod. Fisc. 97251390825
tel. 091.212637
FAX 091.657.55.36

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it PEC: paic8ad00q@pec.istruzione.it

url: <http://www.icslombardoradice.edu.it>

Circ. n. 267

Palermo, li 15/11/2024

Ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado – SEDE e Plessi

Al Docente Vicario Prof.ssa Annarita Rosalia
Chimento e alla Seconda Collaboratrice Ins.
Serena Palmizio

Al Direttore SS.GG.AA.

LL. SS.

Oggetto: Disposizioni relative alla gestione del registro elettronico.

Con riferimento all'oggetto, si tiene a rammentare che la corretta tenuta della documentazione scolastica – sia pure ora dematerializzata – ha delicate implicazioni dal punto di vista dell'assunzione di precise responsabilità disciplinari e penali da parte del personale docente, che vengono qui evidenziate con l'unica finalità di tutelare il lavoro e la professionalità delle SS.LL:

Giova quindi raccomandare alle SS.LL. di assicurare quanto segue:

- **I docenti di scuola dell'infanzia**, ivi inclusi quelli di sostegno, devono apporre correttamente sul registro di classe sia le proprie firme di presenza che le assenze degli alunni nonché le attività svolte;
- **I docenti di scuola primaria** devono apporre correttamente sul registro di classe sia le proprie firme di presenza che le assenze degli alunni e gli argomenti delle lezioni desunti dalla programmazione settimanale (elementi obbligatori). Nel Registro del docente devono risultare annotate le valutazioni in itinere in ragione di almeno **una valutazione per disciplina in coincidenza di ogni singolo mese** le assenze e gli argomenti delle lezioni (elemento obbligatorio). I docenti di sostegno non sono obbligati alla compilazione del registro personale ma sono tenuti alla corretta compilazione del registro di classe in cui devono essere parimenti annotati gli argomenti delle lezioni desunti dalla programmazione settimanale, sia essa parzialmente o interamente individualizzata;

- **I docenti di scuola secondaria di I grado** devono apporre correttamente sul registro di classe sia le proprie firme di presenza che le assenze degli alunni, gli argomenti delle lezioni desunti dalla programmazione settimanale e i compiti assegnati (elementi obbligatori). Nel Registro del docente devono risultare annotate le valutazioni in itinere in ragione di almeno due voti orali – e per le materie per cui è previsto almeno due prove scritte – per disciplina per ogni quadrimestre (elemento obbligatorio) nonché le assenze e gli argomenti delle lezioni (elementi obbligatori desunti dal registro di classe). I docenti di sostegno non sono obbligati alla compilazione del registro personale ma sono tenuti alla corretta compilazione del registro di classe e all’annotazione delle attività svolte.

Si tiene a sottolineare la necessità di una puntuale annotazione delle assenze degli alunni che deve essere effettuata con cadenza giornaliera, posto che – sulla base dei dati inseriti dalle SS.LL. – viene effettuata, con cadenza quindicinale, la rilevazione della dispersione scolastica.

Si coglie l’occasione per rammentare che il docente in servizio alla prima ora è tenuto a verificare le giustificazioni delle assenze degli alunni provvedendo alle relative annotazioni sul registro di classe on line.

Valga infine rilevare che l’annotazione delle assenze o di altri elementi nel Registro di Classe da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire l’attestazione di verità dei fatti o stati ivi indicati; il Registro – anche in formato elettronico – costituisce un atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività, ma anche dello scopo, a cui esso è destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti.

Ne consegue che la violazione del dovere di corretta e diligente tenuta e apposizione delle annotazioni nel registro elettronico è notevole ai fini della responsabilità penale ma è rilevante anche ai fini civilistici e dal punto di vista della responsabilità docente.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Francesco Paolo Camillo)*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.*